

**COMUNE DI S. GIORGIO DI NOGARO**  
**Provincia di Udine**

**REGOLAMENTO COMUNALE per la l'applicazione delle SANZIONI  
AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 100 del 21.12.1998

Modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 17.03.1999

TESTO AGGIORNATO

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie nel Comune di S. Giorgio di Nogaro, di seguito denominato COMUNE.

2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n 471, 472, 473 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**  
**Competenza**

1. Competente ad irrogare le sanzioni amministrative tributarie è il Funzionario responsabile del tributo, individuato e nominato ai sensi delle singole leggi d'imposta.

**TITOLO II**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

**Art. 3**  
**Criterio generale**

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, pertanto non verranno applicate le sanzioni relative agli errori formali, a meno che gli errori non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
2. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi competente nell'applicare le sanzioni amministrative tributarie previste dal Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472, deve tenere conto dei seguenti elementi:
  - a) Condizione soggettiva dell'autore della violazione;
  - b) gravità della violazione.

**Art. 4**  
**Modalità di determinazione della sanzione**

1. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge la sanzione applicabile è determinata secondo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo:
  - a) applicazione della sanzione vicina al **massimo** previsto dalla legge, in caso di **omessa presentazione** della dichiarazione o denuncia **e cioè pari al 150%**;
  - b) applicazione della sanzione nella misura **minima** prevista dalla legge, in caso di **presentazione infedele** della dichiarazione o denuncia.La fattispecie di violazione di cui alle precedenti lettere, pur rappresentando entrambi violazioni capaci di concretizzare ipotesi di evasione, sono trattate in modo diverso per la valutazione del maggior pericolo di danno insito nell'omissione piuttosto che nell'infedeltà della dichiarazione.
  - c) applicazione della sanzione al minimo in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, questionari o di loro mancata, infedele compilazione, e in genere per ogni inadempimento legittimamente richiesto dal Comune;
  - d) non applicazione delle sanzioni in caso di violazioni ed errori formali non suscettibili a ricadere sulla determinazione del tributo.
2. A titolo esemplificativo viene allegata la presente tabella dimostrativa (Allegato A) con il prospetto delle principali tipologie di sanzioni per ogni tipo di tributo:

VIOLAZIONI	I.C.I.	I.C.I.A.P.	TARSU	TOSAP	Pubblicità e Pubbliche Aff.
a) omessa denuncia	150% del tributo con minimo L. 100.000.-	150% del tributo con minimo L. 200.000.-	150% del tributo	150% del tributo con minimo L. 100.000.-	150% del tributo con minimo L. 100.000.-
b) denuncia infedele	50% maggiore imposta dovuta	50% maggiore imposta dovuta	50% maggiore imposta dovuta	50% maggiore imposta dovuta	50% maggiore imposta dovuta
c) mancata o infedele esibizione di atti o questionari che incidono sul pagamento del tributo	L. 100.000.-	L. 100.000.-	L. 50.000.-		

Per le imposte già abrogate, le sanzioni valgono comunque ai fini della procedura di accertamento.

**Art. 5**  
**Comportamento dell'autore della violazione**  
(art. 7 D.Lgs. 472/97)

1. Il comportamento dell'autore della violazione è valutato tenendo conto della collaborazione prestata a seguito dell'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, ovvero a compilare e restituire questionari rilevanti ai fini dell'accertamento.

**Art. 6**  
**Personalità del trasgressore**  
(art. 7 D.Lgs. 472/97)

1. La personalità del trasgressore è desunta dai suoi precedenti fiscali, in relazione all'esistenza di violazioni tributarie in base alle quali è stato iscritto nei ruoli coattivi.

**Art. 7**  
**Condizioni economico sociali dell'autore della violazione**  
(art. 7 D.Lgs. 472/97)

1. Potranno godere di particolari agevolazioni consistenti nell'applicazione delle sanzioni sempre nella misura minima prevista per legge i contribuenti che si trovino in particolari situazioni di disagio socio-economico certificate dal Servizio Sociale.

**Art. 8**  
**Concorso di violazioni e continuazione**  
(art. 12 D.Lgs. 472/97)

1. Nel caso di concorso di violazioni il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
- a) 25% se anche con più azioni od omissioni, compie due violazioni della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola due disposizioni, anche relative a tributi diversi;
  - b) **50%** se anche con più azioni od omissioni, compie **oltre due violazioni** della medesima disposizione, ovvero se con una sola azione od omissione viola **oltre due disposizioni**, anche relative a tributi diversi.
2. Nel caso di continuazione il trasgressore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di una percentuale così determinata:
- a) 25% se anche in tempi diversi commette due violazioni che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;
  - b) **50%** se anche in tempi diversi commette **oltre due violazioni** che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile, ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Se le violazioni commesse dal trasgressore riguardano periodi d'imposta diversi la sanzione base è aumentata della metà del triplo.

**Art. 9**  
**Ravvedimento**  
(art. 13, co. 5 D.Lgs. 472/97)

Omissis .....

(Annullato dal CO.RE.CO. nella seduta del 26.4.1999, n. prot. 25509/99 n. reg. C.R.C. 2542)

**Art. 10**  
**Recidiva**

1. Nei casi previsti dall'art.7, comma 3, del D.Lgs. 472/97, la sanzione è aumentata:

- a) del 10% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo inferiore a lire 1.000.000;
- c) del 30% nel caso in cui la violazione della stessa indole abbia comportato una evasione del tributo superiore a lire 1.000.001.

**Art. 11**  
**Potere riduttivo**  
(art. 7, co. 4 D.Lgs. 472/97)

1. Nel caso in cui l'ammontare della sanzione è superiore a tre volte il tributo evaso, questa è ridotta del 50% del minimo.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

**INDICE**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1            Oggetto del Regolamento
- Art. 2            Competenza

**TITOLO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI**

- Art. 3            Criterio generale
- Art. 4            Modalità di determinazione della sanzione
- Art. 5            Comportamento dell'autore della violazione
- Art. 6            Personalità del trasgressore
- Art. 7            Condizioni economico sociali dell'autore della violazione
- Art. 8            Concorso di violazioni e continuazione
- Art. 9            Ravvedimento
- Art. 10           Recidiva
- Art. 11           Potere riduttivo

**TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 12           Entrata in vigore